



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°109 del 23/10/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione dell'1 ottobre 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

13) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VALENTE VINCENZO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO ALL'EPOCA DEI FATTI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1, ED ART.32, COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA VIGENTE E DEGLI ARTT. 43 E 45 DELLE N.O.I.F., E LA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.72 del 2/10/2020

A seguito di esposto su presunta attività di proselitismo di altra società e svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Valente Vincenzo, all'epoca dei fatti presidente della A.S.D. Real Cassino Colosseo, avesse omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Gabriele Pio Di Silvio, omettendo altresì di farlo sottoporre agli accertamenti medico sportivi e facendogli svolgere tutta l'attività di base dal settembre 2019 fino al gennaio 2020 in assenza di tesseramento.

Di tali fatti, secondo la Procura, ne risponderebbe altresì la Real Cassino Colosseo per responsabilità diretta.

La Procura Federale deferiva, così, davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Valente Vincenzo per violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del CGS nonché degli art. 43 e 45 delle N.O.I.F. nonché la società Real Cassino Colosseo ai sensi dell'art. 6, comma 1 del C.G.S..

All'udienza dell'1.10.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Vincenzo Valente fosse sanzionato con 4 mesi di inibizione e la società Real Cassino Colosseo con € 800,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati.

Le condotte, infatti, trovano conferma sia dalle audizioni in sede di indagine che dai fogli censimento all'uopo estratti.

Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all'effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, pur tenendo conto del disvalore derivante dalla condotta in danno a calciatore di giovanissima età.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di sanzionare il sig. Valente Vincenzo con l'inibizione di mesi tre (3), e la società A.S.D. Real Cassino Colosseo con l'ammenda di euro 600,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

14) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VINCITORIO ALESSANDRO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, C.G.S. NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELL'ART.44 DEL REGOLAMENTO L.N.D., A CARICO DEL SIGNOR VINCENZO VALENTE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.23 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, OLTRE CHE A CARICO DELLA A.S.D. A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL VIGENTE CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.72 del 2/10/2020

A seguito della segnalazione Delegato Provinciale FIGC - Lnd Frosinone e svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Alessandro Vincitorio, dirigente accompagnatore della Real Cassino Colosseo, avesse posto in essere un comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro Francesco Corsi in relazione alla decisione del Direttore di gara di rinviare l'incontro per impraticabilità del terreno di gioco ASD Kosmos Strangolagalli – Real Cassino Colosseo valevole per il Campionato Under 15 Provinciale.

Lo stesso sig. Vincitorio, secondo la Procura, avrebbe di fatto assunto il ruolo di allenatore della Real Cassino Colosseo nella stagione sportiva 2019/2020 pur in assenza di tesseramento come tecnico né essendo abilitato a svolgere tale attività ma risultando tesserato solo come dirigente; secondo gli inquirenti, di tale ultima violazione sarebbe responsabile altresì il sig. Vincenzo Valente, allora presidente della società, per avere impiegato – o comunque per non aver impedito di impiegare – tale allenatore non abilitato e per aver fatto partecipare la squadra al campionato Under 15 Giovanissimi Provinciali in assenza di allenatore tesserato, nonché la Real Cassino Colosseo per responsabilità diretta e oggettiva.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Alessandro Vincitorio per violazione dall'art. 4 CGS e dell'art. 4 comma 1 CGS, con riferimento agli artt. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e 44 del Regolamento L.N.D.; il sig. Vincenzo Valente per violazione dell'art. 4, comma 1 del CGS, con riferimento all'art 23 delle N.O.I.F. e all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; la Real Cassino Colosseo ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del CGS.

All'udienza del 1.10.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Alessandro Vincitorio fosse sanzionato con 6 mesi di inibizione, il sig. Vincenzo Valente con 4 mesi di inibizione e la società Real Cassino Colosseo con € 800,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati.

A ben vedere, infatti, la condotta irrispettosa del sig. Vincitorio è stata da lui stesso ammessa in sede di audizione durante le indagini, così come è stato da lui confermato di allenare in assenza di abilitazione.

Per tale ultimo fatto sarà altresì responsabile il presidente per le infrazioni ad egli ascritte; dalla colpevolezza dei deferiti consegue infine la responsabilità, diretta e oggettiva, della società.

Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all'effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di considerare i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di sanzionarli come segue;

- Vincitorio Alessandro, inibizione di mesi quattro (4);
 - Valente Vincenzo, inibizione di mesi tre (3);
 - A.S.D. Real Cassino Colosseo, ammenda di euro 600,00.
- Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Calabria

Publicato in Roma il 23 ottobre 2020

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli